

A.I.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2606/93 DEL CONSIGLIO**del 21 settembre 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi, destinati al consumo umano diretto, non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera il 15 % vol;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80⁽²⁾, è stata prevista una deroga a tale principio per alcuni vini ungheresi, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che tale deroga scade il 31 agosto 1993; che nella

prospettiva della conclusione di un accordo tra la Comunità e l'Ungheria relativo al settore vitivinicolo, si ravvisa l'opportunità di prorogare di un anno la scadenza della deroga in questione;

considerando che la misura prevista rientra nella politica agricola comune e che è pertanto necessario che essa sia adottata a livello comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3677/89 la data del 31 agosto 1993 è sostituita dal 31 agosto 1994.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. BOURGEOIS

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).

(²) GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2795/92 (GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 5).